

Relazione

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato le modifiche alla Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “*Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*” nella parte relativa allo Schema di Nota informativa.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e elaborare, tra l’altro, schemi per i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti. L’adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica e tiene conto delle osservazioni e delle proposte emerse.

Viene innanzitutto modificata la Sezione della Nota informativa ora denominata “Scheda sintetica”, che viene integralmente sostituita con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Le variazioni apportate hanno la finalità di:

- rendere possibile l’adesione alle forme pensionistiche complementari mediante la consegna della sola Scheda sintetica (come previsto dal nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato in pari data), semplificando la rappresentazione delle informazioni, da una parte, e riducendo gli oneri amministrativi per i fondi, dall’altra;
- migliorare la confrontabilità tra le diverse forme pensionistiche, in particolare con riguardo al profilo dei costi.

Le altre Sezioni della Nota informativa sono variate limitatamente alle parti da rendere coerenti con le novità introdotte.

In considerazione di quanto sopra, la Nota informativa, lo statuto (per i fondi pensione negoziali), il regolamento (per i fondi pensione aperti e PIP) e le condizioni generali di contratto (per i PIP), per i quali è attualmente previsto l’obbligo di consegna, dovranno essere consegnati solo all’aderente che ne faccia espressa richiesta, fermo l’obbligo di renderli comunque disponibili sul sito *web* della forma pensionistica.

Obiettivo dei citati interventi normativi è pervenire a un quadro coerente di disposizioni che innalzino la qualità dell’informazione in sede di adesione, richiamando l’attenzione dell’aderente sulle informazioni più rilevanti.

In linea con il percorso da tempo avviato, circa il potenziamento dei presidi di trasparenza anche per le forme pensionistiche preesistenti di maggiori dimensioni, l’obbligo di predisporre la Nota informativa viene esteso alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che:

- operino in regime di contribuzione definita. In caso di fondi “misti”, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l’obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le caratteristiche di seguito indicate;
- siano aperte alla raccolta di nuove adesioni;
- abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità.

Nei confronti di dette forme trova infatti applicazione il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP in pari data.

Le forme pensionistiche preesistenti di cui sopra si adegueranno al nuovo Schema di Nota informativa seguendo, per quanto compatibili, le indicazioni per i fondi pensione negoziali.

Nel merito, le principali novità introdotte nell’ambito della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ riguardano le informazioni sulla forma pensionistica, sulle prestazioni pensionistiche e le

altre prestazioni in fase di accumulo e sulle opzioni di investimento offerte. Particolare attenzione è poi posta alla rappresentazione dei costi.

Le informazioni sulla forma pensionistica sono state riorganizzate al fine di privilegiare la chiarezza e la semplicità dei contenuti. In particolare per i fondi pensione negoziali è prevista la redazione di un apposito Allegato, che costituisce parte integrante della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' nel quale sono riportate le informazioni riguardanti le fonti istitutive del fondo, l'ambito dei destinatari, i livelli contributivi previsti nei contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali e le modalità di contribuzione. In presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali, tali informazioni potranno essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in più Allegati, ognuno riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale.

Sono state inoltre inserite informazioni sintetiche sulle prestazioni pensionistiche complementari e le altre prestazioni in fase di accumulo, in precedenza non presenti nella Scheda sintetica della Nota informativa.

Viene introdotto un richiamo alla utilità, per l'aderente, di consultare il documento "La mia pensione complementare" (nuova denominazione del "Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare", adottato dalla COVIP nel 2008 e modificato nel 2012) al fine di avere una idea della possibile posizione individuale al termine della fase di accumulo e della prima rata di rendita, nonché un rinvio al Documento sulle rendite per conoscere le offerte di rendita del fondo pensione.

Nell'ambito delle proposte di investimento, una delle principali novità è rappresentata dall'indicazione che la scelta tra le opzioni di investimento deve essere preceduta da una valutazione, da parte dell'aderente, della propria situazione personale e delle proprie aspettative di prestazione; detta valutazione viene ora operata sulla base di alcune domande mirate, poste in sede di adesione. Altra novità riguarda l'introduzione, nella descrizione dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] della categoria di appartenenza individuata sulla base delle caratteristiche della politica di investimento: garantiti, obbligazionari puri, obbligazionari misti, bilanciati (comprensivi dei comparti cc.dd. flessibili) e azionari. Tale indicazione, oltre a rendere più chiaro il profilo di investimento del comparto, è funzionale a realizzare un nuovo sistema di comparazione dei costi (v. *infra*).

E' previsto poi che, con riferimento a ciascun comparto, vengano riportati, in forma grafica, il rendimento medio annuo composto nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari, da mettere a confronto con il relativo *benchmark*; nel caso in cui sia stato specificato un indicatore di rendimento in alternativa al *benchmark*, è previsto che venga riportato tale indicatore.

I relativi valori vanno riportati al netto della fiscalità, determinata sulla base della apposita metodologia definita nel medesimo provvedimento, illustrata nel prosieguo.

Le suddette informazioni, a livello di singolo comparto, sono integrate con sintetiche indicazioni, in forma grafica, sulla composizione di portafoglio a fine anno.

Novità di particolare rilievo riguardano la rappresentazione dei costi, che trovano ora autonoma collocazione all'interno della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente', nell'ambito di una specifica Scheda dei costi, al fine di migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

La concorrenza che caratterizza il sistema di previdenza complementare rende importante per l'aderente avere una percezione adeguata delle differenti condizioni di partecipazione nelle varie forme pensionistiche cui può decidere di iscriversi. Tra queste, i costi costituiscono certamente un elemento importante, considerando che, stante la possibile durata del periodo di partecipazione e dato il processo di accumulazione che connota l'investimento, gli oneri che accompagnano la partecipazione alla forma hanno un rilievo affatto secondario sull'entità della prestazione finale.

Tali considerazioni avevano già indotto, a suo tempo, la Commissione a individuare un apposito strumento, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), riportato nelle attuali Note informative, che ha, tra le proprie funzioni, anche quella di agevolare il confronto dei costi tra diverse forme pensionistiche complementari e/o diverse alternative di investimento.

La Scheda dei costi riporta, in continuità con il passato, le informazioni sulle singole voci di costo che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale e l'Indicatore sintetico dei costi (ISC). Elemento di novità è invece il grafico che illustra l'onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme pensionistiche, confrontando l'ISC a dieci anni dei singoli comparti con gli ISC medi dei comparti della stessa categoria di investimento offerti dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dai PIP, e all'ISC minimo e massimo riscontrato per il complesso di tali comparti.

Tale novità, alla cui veste grafica gli operatori dovranno porre particolare cura, è finalizzata a migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

In relazione all'esigenza di consentire il confronto dei costi anche in sede di trasferimento, la "Scheda dei costi" deve essere autonomamente accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti *web* dedicati alle forme pensionistiche complementari.

Le modifiche apportate allo Schema di Nota informativa relativamente alla Sezione II 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare', alla Sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione' e alla Sezione IV 'Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare' consistono in interventi di raccordo delle previgenti disposizioni mediante l'introduzione (o l'eliminazione) delle informazioni relative alla forma pensionistica in coerenza con le novità introdotte dalla Deliberazione in parola. Al fine di recepire le novità che accompagnano la nuova complessiva disciplina in materia di raccolta delle adesioni, è modificato anche lo schema di Modulo di adesione.

Nel nuovo Modulo di adesione è introdotta, in particolare, l'acquisizione di informazioni circa l'eventualità che l'aderente sia già iscritto a un'altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la "Scheda dei costi" contenuta nella Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta, come previsto nel nuovo "*Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni*".

Il Modulo è poi integrato con un questionario di autovalutazione, che l'aderente è chiamato a compilare relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell'aderente.

In particolare, il questionario si articola in due parti: la prima parte, con finalità sostanzialmente "educativa" riguarda la "Conoscenza in materia di previdenza" ed è strutturata con domande volte a richiamare l'attenzione sul livello di conoscenza dei fondi pensione e sulle aspettative in materia di pensione di base. La seconda parte riguarda la "Congruietà della scelta previdenziale" mediante domande relative alla capacità di risparmio personale, all'orizzonte temporale, cioè al periodo che separa l'aderente dal momento del pensionamento e alla propensione personale al rischio; le risposte fornite danno luogo a un punteggio, sulla base del quale l'aderente viene "orientato" nella scelta tra diverse possibilità di investimento, senza – ovviamente – che ciò costituisca un vincolo o una preclusione rispetto a scelte differenti.

Il questionario è stato costruito nella forma della "autovalutazione" e ne è prevista l'adozione da parte di tutti i fondi pensione cui si applicano le nuove disposizioni di trasparenza e il nuovo Regolamento sulla raccolta delle adesioni, vale a dire i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i PIP e i fondi preesistenti autonomi a contribuzione definita e di dimensione qualificata.

Nello Schema di Nota informativa è inoltre inserita la “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo*”.

La specifica disciplina fiscale dei PIP prevede che la tassazione dei rendimenti di tali prodotti pensionistici sia effettuata sulla singola posizione individuale e non sul patrimonio della gestione del PIP come invece avviene per tutte le altre forme pensionistiche complementari operanti in regime di contribuzione definita.

Per assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari, nella Nota informativa e in ogni sede in cui sia rilevante assicurarne la confrontabilità con le altre forme previdenziali, il rendimento dei PIP dovrà essere rappresentato al netto della tassazione. A tal fine è stata individuata una metodologia semplificata e standardizzata che prevede l’applicazione di un fattore di nettizzazione ai rendimenti lordi dei PIP, utilizzati dalle compagnie di assicurazione per rivalutare le posizioni individuali.

Il fattore di nettizzazione dipende dall’aliquota fiscale tempo per tempo vigente. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015), il fattore di nettizzazione è determinato considerando l’aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano di fatto l’aliquota agevolata del 12,5 per cento. La suddetta percentuale investita in titoli pubblici ed equiparati è indicata nell’ultimo rendiconto annuale. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto l’anno successivo.

Tale coefficiente di nettizzazione viene applicato anticipatamente già con riferimento al 2014 ai rendimenti delle gestioni separate, in conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015. Viceversa per i PIP che adottano il sistema di valorizzazione in quote, i rendimenti riferiti al 2014 sono calcolati al netto della fiscalità sulla base dell’aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l’incremento della tassazione sul rendimento del 2014 e imputato al patrimonio del PIP con la prima valorizzazione dell’anno 2015.

Alla luce dell’impatto delle nuove regole fiscali e per assicurare coerenza e significatività al confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i *benchmark* dalle stesse utilizzati, anche per i rendimenti dei *benchmark* è stata prevista una metodologia di calcolo standardizzato uniforme per tutte le forme pensionistiche tenute alla redazione della Nota informativa, riportata nella “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del benchmark al netto della tassazione*”, anch’essa inserita nello Schema di Nota informativa.

Secondo la metodologia individuata, per i rendimenti del *benchmark* realizzati a partire dal 2015, il fattore di nettizzazione viene determinato, per semplicità di calcolo e di standardizzazione, ponderando la differente aliquota fiscale fissata per i titoli pubblici ed equiparati e per gli altri strumenti finanziari per la quota investita direttamente e tramite OICR nelle due tipologie di strumenti finanziari nel portafoglio del *benchmark*. Alla rivalutazione del TFR si applica invece lo specifico regime fiscale.

Al fine di limitare l’onerosità dei calcoli, la determinazione del fattore è fissata con frequenza annuale, prevedendo la rilevazione della composizione del portafoglio alla fine di ogni anno. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto il successivo anno.

In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, per le forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote, ai rendimenti dei *benchmark* riferiti all’anno 2014 viene applicato un fattore di nettizzazione determinato sulla base dell’aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l’incremento della tassazione sul rendimento 2014 e tenuto conto nel fattore di nettizzazione applicato ai rendimenti relativi all’anno 2015.

Per entrambi gli interventi (PIP e *benchmark*) e al fine di consentire una coerente rappresentazione dei risultati da riportare nei documenti dei fondi pensione, è previsto che si operi la nettizzazione anche dei rendimenti antecedenti al 2015, con un fattore di correzione corrispondente all'aliquota di tassazione vigente per ciascun anno.

Si precisa che non sussiste invece l'obbligo di nettizzazione laddove il rendimento del PIP ovvero del *benchmark* vengano utilizzati quali elementi contrattuali per la disciplina di profili obbligatori del rapporto di partecipazione (ad esempio, per il calcolo delle commissioni di *overperformance*, per la determinazione dei costi nelle gestioni assicurative di Ramo I, per la determinazione di garanzie di risultato). Per tali casi, gli operatori dovranno tuttavia chiarire in maniera inequivoca se i parametri utilizzati sono calcolati al netto o al lordo degli oneri fiscali.